



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

ORDINANZA N.	297
Data:	24/09/2026

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Sindaco

Oggetto:

Riapertura parziale al pubblico del Cimitero Comunale di Carmignano e disciplina temporanea degli accessi e delle aree interdette.

IL SINDACO

PRESTANTI EDOARDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Richiamate:

- l'Ordinanza sindacale n. 248 del 21 agosto 2026, recante “*Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura del Cimitero Comunale di Carmignano a seguito dei danni provocati dagli eventi meteorologici avversi del 21.08.2026 – tutela della pubblica incolumità*”, con la quale, a seguito dei gravi danni provocati dagli eventi meteorologici, è stata disposta la chiusura del Cimitero Comunale fino al completamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza e, comunque, fino all'accertamento del ripristino delle condizioni necessarie a consentire l'accesso e la permanenza delle persone in condizioni di sicurezza;
- l'Ordinanza sindacale n. 249 del 26 agosto 2026, con la quale, ferma restando la chiusura al pubblico del Cimitero, è stata autorizzata la ripresa delle operazioni di inumazione nel campo di inumazione – quadro n. 1, secondo le specifiche modalità di sicurezza ivi previste;
- l'Ordinanza sindacale n. 252 del 26 agosto 2026, con la quale è stata autorizzata la ripresa delle operazioni di tumulazione di feretri esclusivamente nei loculi della Sezione M-A – primo piano dell'area nuova, secondo le specifiche modalità stabilite dal medesimo provvedimento;

Dato atto che, a seguito dell'evento meteorologico del 21 agosto 2026, sono stati avviati in somma urgenza gli interventi necessari alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla riparazione e messa in sicurezza delle strutture danneggiate presso il Cimitero Comunale di Carmignano;

Dato atto che i predetti interventi sono tuttora in corso e hanno consentito il progressivo ripristino delle condizioni di sicurezza e di accessibilità di gran parte del complesso cimiteriale, rendendo possibile una parziale riapertura al pubblico, ferma restando la necessità di mantenere interdette alcune specifiche aree nelle quali permangono condizioni di potenziale pericolo o sono in corso lavorazioni;

Considerato, in particolare, che:

- permane la necessità di mantenere interdetta l'area comprendente il campo di inumazione quadro n. 5, gli ossari N, gli ossari F2 e i loculi E1, in quanto interessata dal potenziale pericolo derivante dalla presenza di un'alberatura le cui condizioni di stabilità sono attualmente in corso di verifica;
- permane la necessità di mantenere interdette al pubblico anche la Cappella n. 4 e le sezioni D1 e D2, in relazione alle condizioni delle aree e agli interventi di messa in sicurezza ancora in corso;
- il parcheggio laterale del Cimitero è attualmente interessato dall'organizzazione e dalle attività del cantiere e deve pertanto rimanere interdetto al pubblico, unitamente al relativo ingresso laterale;
- risulta invece possibile consentire l'accesso al pubblico alle restanti aree del Cimitero utilizzando esclusivamente l'ingresso principale posto su Via del Camposanto;

Preso atto che la ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi ha provveduto alla posa di apposite recinzioni e delimitazioni finalizzate a separare le aree accessibili al pubblico dalle zone nelle quali permangono condizioni di pericolo o sono in corso lavorazioni;

Considerato che, in ragione della prosecuzione del cantiere, potranno rendersi necessarie ulteriori e temporanee limitazioni dell'accesso a singole aree del Cimitero interessate di volta in volta dall'esecuzione delle lavorazioni;

Ritenuto, pertanto, possibile procedere a decorrere dal 1 ottobre 2026 alla riapertura parziale al pubblico del Cimitero Comunale di Carmignano, mantenendo l'interdizione delle aree sopra

individuare e stabilendo specifiche modalità di accesso finalizzate a garantire la sicurezza dei visitatori e la regolare prosecuzione dei lavori;

Ritenuto, altresì, necessario prevedere che la ditta incaricata dell'esecuzione delle opere possa, per il tempo strettamente necessario e in relazione all'effettiva esecuzione delle lavorazioni, delimitare e interdire temporaneamente ulteriori zone del Cimitero, adottando idonee misure materiali e di segnalazione atte ad impedire l'accesso del pubblico;

Dato atto che le limitazioni previste dal presente provvedimento hanno carattere temporaneo e saranno progressivamente rimosse in relazione al completamento degli interventi e all'accertamento delle condizioni di sicurezza delle aree interessate;

Visti:

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante il *Codice della protezione civile*, e in particolare l'art. 12;
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante “*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*”;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 27 novembre 2025;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Con effetto dal 01 ottobre 2026, è disposta la riapertura al pubblico del Cimitero Comunale di Carmignano, fatta eccezione per le aree espressamente individuate al successivo punto 2 e per quelle eventualmente interessate da temporanee interdizioni connesse all'esecuzione dei lavori;
2. Rimangono chiuse e interdette al pubblico, fino a successivo provvedimento o comunque fino all'accertamento del ripristino delle condizioni di sicurezza: il quadro n. 5; gli ossari N; gli ossari F2; i loculi E1, la Cappella n. 4 (sezioni D1 e D2);
3. È fatto assoluto divieto di accedere o permanere nelle predette aree e, comunque, in tutte le zone delimitate mediante recinzioni, transenne o altra idonea segnalazione di interdizione.
4. L'accesso del pubblico al Cimitero Comunale è consentito esclusivamente dall'ingresso principale posto su Via del Camposanto.
5. Rimangono chiusi al pubblico il parcheggio laterale, in quanto area interessata dal cantiere, e il relativo ingresso laterale al Cimitero.
6. È vietato rimuovere, spostare, oltrepassare o comunque manomettere le recinzioni, le transenne e gli altri dispositivi predisposti per la delimitazione delle aree interdette.
7. La ditta incaricata dell'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino è autorizzata, in relazione alle effettive esigenze operative del cantiere e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, a interdire temporaneamente l'accesso del pubblico a ulteriori singole aree o percorsi del Cimitero interessati dai lavori. In tali casi la ditta dovrà provvedere alla preventiva e idonea delimitazione e segnalazione dell'area interessata, adottando tutte le misure necessarie a impedire l'accesso del pubblico e garantendo, per quanto possibile, la fruibilità in sicurezza delle restanti parti del Cimitero. Le interdizioni temporanee dovranno essere limitate alle aree effettivamente interessate dalle lavorazioni e mantenute esclusivamente per il tempo necessario alla loro esecuzione.
8. A decorrere dalla riapertura disposta con il presente provvedimento, le operazioni cimiteriali possono riprendere ordinariamente nelle aree accessibili e in condizioni di sicurezza, secondo la

vigente disciplina di polizia mortuaria. Nelle aree che rimangono interdette ai sensi del punto 2, eventuali operazioni cimiteriali potranno essere effettuate esclusivamente previa valutazione delle condizioni di sicurezza da parte dei competenti uffici comunali e secondo le modalità dagli stessi individuate.

DISPONE

che, dalla data di efficacia del presente provvedimento, le disposizioni delle Ordinanze sindacali n. 248 del 21 agosto 2026, n. 249 del 26 agosto 2026 e n. 252 del 26 agosto 2026 devono intendersi modificate e superate per le parti incompatibili con la presente ordinanza, restando ferme per quanto ancora applicabile alle aree che permangono interdette e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza:

- sia immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Carmignano;
- sia trasmessa, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Prato;
- sia trasmessa al Settore 5 – Lavori Pubblici, al Settore 8 – Servizi Cimiteriali, alla Polizia Locale, per quanto di rispettiva competenza;
- sia tempestivamente comunicata alle imprese funebri, affinché le stesse si attengano rigorosamente alle modalità di consegna dei feretri stabilite dal presente provvedimento.

La Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati, per quanto di competenza, dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL SINDACO
Edoardo Prestanti